



ORDINANZA N. 176 DEL 20/04/2024

Oggetto: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN UN TRATTO DI VIA DERETTI - DAL 29/04/24 AL 08/06/24 – RESTRINGIMENTO SEDE STRADALE – CANTIERE EDILE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

FM/**

VISTA la domanda presentata il 20/04/2024 (protocollo n. 8.803) dal/la signor/a M.L. in qualità di proprietario/a dell'immobile sito in via Deretti, con la quale richiede il restringimento della sede stradale aperta al pubblico transito in un tratto di via Deretti, dal civico 40 al civico 44, nel periodo che va dalle 07:30 del giorno 29/04/24, alle ore 19:00 del giorno 08/06/24, per effettuare lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in loco;

SENTITO telefonicamente in data 20/04/24 il tecnico progettista, geometra Mauro Pitossi, il quale rettifica il periodo di occupazione dell'area pubblica di cui sopra;

VISTO il Decreto sindacale, n. 01 del 12/02/2024, di conferimento della posizione organizzativa e incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale, e di attribuzione allo stesso delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai Dirigenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione della circolazione veicolare;

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, poiché lo stesso è rivolto ad una pluralità di persone;

ORDINA CHE

Dalle ore 07:30 del giorno di lunedì 29 aprile 2024, alle ore 19:00 del giorno di sabato 08 giugno 2024, nel tratto di strada comunale denominata **VIA DERETTI, dal civico 40 al civico 44**, sia ridotta la larghezza del marciapiedi aperto al pubblico transito per il posizionamento di un cantiere edile avente lunghezza massima di metri 18,19 ed una larghezza non superiore a metri 1,35, istituendo:

- Divieto di sosta con rimozione forzata, nello stallo lì presente.

al fine di effettuare, in piena sicurezza, i lavori di installazione di parapetti al tetto dell'edificio sito in loco.

La presente ordinanza:

- Può essere revocata in qualsiasi momento per gravi motivi di pubblica incolumità e di ordine pubblico.



- Se dovuta: l'autorizzazione per l'occupazione/manomissione di suolo pubblico, emessa dall'Ufficio Tecnico comunale (S.U.E.);

Il Richiedente dovrà porre in essere ogni accorgimento che si renda necessario per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, provvedendo agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e dal D.M. 10/07/2002; in modo particolare dovrà:

- Recintare e segnalare l'area chiusa al traffico;
- Posizionare idonea segnaletica (orizzontale/verticale) temporanea;
- Oscurare/eliminare la segnaletica verticale/orizzontale non pertinente.

La segnaletica installata, nei tempi previsti dalla normativa vigente, **a cura del richiedente**, dovrà essere:

- Conforme alla normativa vigente;
- Mantenuta in costante efficienza;
- Atta a garantire in ogni momento la pubblica incolumità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale richiesta di risarcimento danni a persone o cose che dovessero derivare da incidenti stradali o comunque da richieste di terzi a seguito della modifica temporanea della regolamentazione della circolazione stradale disposta con il presente atto.

Il richiedente resta l'unico responsabile per eventuali danni derivanti dall'inadeguatezza della segnaletica installata o dalla mancata manutenzione della stessa;

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 7, comma 10, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge n. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Gli organi preposti al servizio di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Decreto legislativo n. 285 del 30/04/92 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. I contravventori saranno sanzionati a termine di legge.

AVVERTE

Gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della legge n. 1034/71;



- Entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. n. 1199/71.

Per quanto attiene la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza è trasmessa:

- *Al Richiedente;*
- *all'Ufficio Tecnico Comunale;*
- *Alla locale Stazione dei Carabinieri;*

e pubblicata:

- *Albo pretorio on line del sito istituzionale*

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA
Franco Morelli

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)